

Denominazione e sede

Articolo 1

E' costituita una associazione senza fini di lucro a carattere scientifico-professionale che assume, anche in sigla, la seguente denominazione: "SOCIETA' DI ETNOSOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE", in sigla "S.E.R.I.S.", con sede in Napoli.

Scopi e attività

Articolo 2

Consapevole dell'interdipendenza sociale, culturale, economica ed ambientale dell'epoca contemporanea, la S.E.R.I.S. ha lo scopo di realizzare, coordinare ed incentivare la ricerca sociale in tali ambiti, soprattutto, ma non esclusivamente, nell'ottica metodologica etnosociologica ritenendo questo approccio particolarmente valido per chiarire i meccanismi sociali, culturali ed economici inerenti al rapporto di interdipendenza uomo-culture-ambiente. A tal fine, l'Associazione favorisce la collaborazione interdisciplinare e transdisciplinare, la cooperazione e lo scambio di esperienze fra ricercatori afferenti ad approcci teorico-metodologici diversi. Pertanto, Essa organizza, promuove e sostiene ricerche empiriche e teoriche, seminari di studi, stage di aggiornamento e ricerca, corsi, convegni, congressi, pubblicazioni e quant'altro utile allo sviluppo ed alla diffusione delle competenze nell'ambito dell'etnosociologia e della ricerca sociale nonché alla divulgazione delle sue acquisizioni scientifiche; in particolare:

- a. *attività di ricerca scientifica empirica e teorica*: realizza, coordina e sostiene attività di ricerca sociale e scientifica in generale, in proprio e su commissione;
- b. *attività editoriali*: realizza e divulga pubblicazioni, anche a carattere periodico, rilevanti nel campo di attività della Società, atti di convegni e seminari, collane monografiche, studi e ricerche;
- c. *attività formative*: favorisce l'incontro formativo e l'aggiornamento professionale dei cultori dell'Etnosociologia e della Ricerca sociale e scientifica nonché dei cittadini interessati;
- d. *attività di tutela dell'innovazione scientifica*: pone in essere attività brevettuali e di registrazione sulle acquisizioni originali delle proprie ricerche;
- e. *attività associative*: promuove attività comuni con altre Società ed Istituzioni scientifiche e professionali che parimenti operano in favore della conoscenza scientifica, che condividono il rapporto di interdipendenza tra individuo e società, che si adoperano per il miglioramento delle condizioni di vita dell'uomo;
- f. *attività di tutela dell'interazione Uomo-Ambiente*: anche ponendo in essere una stretta collaborazione con Enti pubblici e privati, realizza attività volte ad orientare in maniera virtuosa il divenire di tale interazione piuttosto che alla tutela statica del patrimonio ambientale che, peraltro, è qui inteso nella più ampia accezione del termine e nella molteplicità tutta delle sue declinazioni (sociale, culturale, economica, naturale ecc.).

L'Associazione si propone altresì di volgere le sue principali attività in favore dello sviluppo del dialogo e del costruttivo incontro fra realtà sociali, culturali, religiose e politico-economiche attualmente contrapposte.

L'Associazione è apolitica ed aconfessionale.

Per raggiungere i suoi scopi non lucrativi l'Associazione si potrà anche servire di Internet, dell'editoria cartacea ed elettronica, anche periodica, di congressi, conferenze, letture e riunioni periodiche, di eventuali premi e borse di studio. Le attività sopra citate potranno inoltre essere svolte anche tramite prestazioni fornite da persone fisiche e/o giuridiche non aderenti all'Associazione.

L'Associazione può dotarsi di una struttura diffusa sul territorio istituendo Centri di Ricerca territoriali. Può inoltre costituire al suo interno Divisioni ed Osservatori. Le Divisioni vengono istituite sulla base di discipline, funzioni o temi specifici mentre gli Osservatori su particolari fenomeni socio-economico-ambientali. Le rispettive definizioni funzionali ed organizzative sono affidate al "Regolamento".

Per quanto l'Associazione non svolga funzioni di tipo sindacale Essa, per il tramite del Presidente, può agire in tutela della professionalità dei propri Soci valorizzandone la comune dignità e qualificazione scientifica e professionale come elemento sostanziale per il perseguimento degli scopi primari dell'Associazione.

Soci - Diritti e doveri

Articolo 3

L'Associazione è composta di Soci Fondatori, Onorari, Ordinari, Aderenti, Collettivi e Sostenitori. Essi entrano a far parte dell'Associazione con i criteri, le modalità ed i vincoli previsti nel "Regolamento".

- a. sono *Soci Fondatori* coloro che hanno costituito l'Associazione. I Soci Fondatori sono sollevati dal pagamento della quota sociale e – salvo dimissioni volontarie – sono a vita membri con diritto di voto del Consiglio direttivo e della sua eventuale Giunta esecutiva;
- b. sono nominati *Soci Onorari* a vita persone eminenti per valore scientifico o per particolari meriti conseguiti nel campo dell'Etnosociologia e della Ricerca sociale e scientifica in generale o per particolari meriti conseguiti nei riguardi dell'Associazione. Il loro numero non potrà essere superiore a venti. I Soci Onorari sono sollevati dal pagamento della quota sociale;
- c. possono far parte dell'Associazione con qualifica di *Socio Ordinario* i Dottori di Ricerca, i Dottorandi di Ricerca, gli Assegnisti di Ricerca, gli Specializzati in ricerca sociale ed in discipline affini, i cultori laureati della ricerca scientifica e sociale a base empirica, teorica e normativa. Costoro vengono accolti nell'Associazione su domanda controfirmata da almeno due Soci Fondatori e/o Ordinari o da un Socio Onorario. A questi ultimi spetta anche l'onere di presentare una relazione sull'attività scientifica dei richiedenti al Consiglio direttivo che quindi delibera, secondo le modalità previste dal "Regolamento", di proporre all'Assemblea l'ammissione dei richiedenti. Udita la relazione ed il parere del Consiglio direttivo, l'Assemblea delibera l'ammissione con voto segreto;
- d. possono essere *Soci Aderenti* coloro che dimostrino interesse agli scopi dell'Associazione e per le attività ed i servizi da Essa svolti. Costoro sono assimilati ai Soci Ordinari, ma non possono presentare nuovi Soci, non hanno diritto di voto nell'Assemblea e non possono concorrere alla formazione degli Organi dell'Associazione;
- e. possono chiedere di far parte dell'Associazione anche *Soggetti Collettivi* quali Enti pubblici e privati, Società ed altre Istituzioni;
- f. assume la qualifica di *Socio Sostenitore* chi, al fine di promuovere lo sviluppo delle attività dell'Associazione, sottoscrive una "quota speciale".

Articolo 4

I Soci hanno il dovere di corrispondere la quota sociale annuale e perdono il diritto di voto in Assemblea se non sono in regola con il suo pagamento fino all'incorrere, dopo due anni di mancato pagamento della quota sociale annuale, nell'ipotesi di decadenza.

Il pagamento della quota annuale è ricevibile soltanto dopo che siano state sanate eventuali pendenze debitorie.

Si perde la qualifica di Socio:

- a. per dimissioni;
- b. per decadenza, allorquando si rilevi il mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi o un prolungato e continuato periodo di ingiustificata assenza dall'attività associativa;
- c. per sospensione, quando intervengano insanabili gravi motivi previamente contestati al Socio.

Alla pronuncia di decadenza o sospensione si perviene con la procedura di cui al "Regolamento".

Articolo 5

I Soci Fondatori e Ordinari hanno il diritto e il dovere di partecipare all'Assemblea e di formare le sue deliberazioni mediante votazioni da farsi valere, di norma, a maggioranza semplice, salvo diversa indicazione espressa nel "Regolamento".

Partecipano all'Assemblea anche i Soci Aderenti, Collettivi e Sostenitori, con le limitazioni innanzi previste e quelle ulteriormente esplicitate nel "Regolamento".

I Soci tutti sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrare la soluzione di tutte le controversie tra i Soci e tra l'Associazione ed i Soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nel "Regolamento" e nelle deliberazioni ordinarie degli Organi sociali.

Patrimonio

Articolo 6

Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal contributo associativo portato dalle quote annuali e speciali pagate dagli associati e fissate dal Consiglio direttivo;
- b. da sovvenzioni, erogazioni, lasciti ed oblazioni effettuate da privati ed Enti Pubblici e Privati;
- c. da ogni altra assegnazione, contributo e donazione ricevuta, compresi beni mobili ed immobili;
- d. dai proventi delle pubblicazioni e/o delle ricerche effettuate per conto proprio, di privati, Enti, Società;
- e. utili derivanti da quote di iscrizione a convegni e congressi, corsi di aggiornamento e formazione, stage di ricerca ecc.
- f. dagli utili relativi all'eventuale attività di brevettazione e/o registrazione;
- g. dagli interessi del fondo patrimoniale.

Il Consiglio direttivo determina ogni anno l'importo della quota associativa relativa a ciascuna categoria di Socio.

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Affinché ciascun eventuale Centro di Ricerche della S.E.R.I.S. possa provvedere alle proprie spese, il Consiglio direttivo può deliberare di corrispondere ai Centri più produttivi un'aliquota della quota annua versata dai Soci secondo i criteri, le modalità e le limitazioni di cui al "Regolamento".

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno al fondo patrimoniale; il Consiglio direttivo può però deliberare il loro investimento per l'accrescimento del patrimonio sociale.

Articolo 7

L'Associazione non ha fini di lucro e nell'esercizio della sua attività può stipulare contratti e convenzioni, contrarre mutui ed accantonare riserve.

In nessun caso, tranne quelli previsti dalla legge, l'Associazione distribuisce tra gli associati utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.

Articolo 8

I Revisori dei conti, in numero di tre, sono nominati dal Consiglio direttivo, che ne assegna anche la Presidenza, e restano in carica quattro anni. Possono non essere Soci dell'Associazione e possono essere retribuiti.

I Revisori dei conti devono seguire e controllare la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, vigilare sulla regolarità della contabilità, esaminare ed approvare il bilancio predisposto dal Consiglio direttivo sia in sede preventiva che consuntiva e redigere, annualmente per il Consiglio direttivo e triennialmente per l'Assemblea, un rendiconto economico e finanziario.

Il Presidente dei Revisori dei conti, o altro Revisore suo delegato, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo ed ha facoltà di chiedere la convocazione dell'Assemblea.

Organi sociali

Articolo 9

Gli Organi della Società sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Consiglio scientifico.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con un congruo preavviso da definirsi nel "Regolamento", e delibera sull'ammissione dei Soci, sulla revisione e modifica del presente Statuto, sull'adozione e modifica del "Regolamento", sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, sulle materie e le questioni definite nel "Regolamento" secondo le modalità di funzionamento precisate nel medesimo.

E' coordinata da un Socio indicato di volta in volta dall'Assemblea medesima ed insediato dal Presidente subito dopo la verifica del numero legale. L'Assemblea indica altresì il Segretario della stessa.

I Soci possono farsi rappresentare, per le operazioni di voto, da un altro Socio con delega scritta; ciascun Socio non può raccogliere più di tre deleghe. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati mediante delega almeno 1/3 dei Soci attivi e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea, firmati dal Coordinatore e dal Segretario dell'Assemblea, devono essere trascritti nel Registro dei verbali.

Una sintesi del verbale deve essere resa nota ai Soci mediante pubblicazione sul sito Internet della Società, organo informativo ufficiale dell'Associazione.

Articolo 11

Il Consiglio direttivo dura in carica sette esercizi ed è costituito da:

- il Presidente dell'Associazione;
- il Direttore scientifico della Società, incarico affidato dal Presidente dell'Associazione anche ad un non Socio;
- il Presidente dei Revisori dei conti o altro Revisore suo delegato;
- un numero di Consiglieri – eletti dall'Assemblea con voto segreto – proporzionale alla consistenza numerica dei Soci attivi secondo i criteri di cui al "Regolamento".

Per la composizione del Consiglio direttivo ogni elettore può esprimere sino ad un massimo di tre preferenze secondo i criteri e le modalità di cui al "Regolamento"; quindi gli eletti eleggono tra loro il Presidente, un eventuale Vice Presidente ed il Segretario del Consiglio.

Le funzioni di Segretario amministrativo-contabile del Consiglio direttivo possono essere affidate ad un collaboratore esterno al Consiglio.

Il "Regolamento" definisce composizione e competenze di una eventuale Giunta esecutiva.

Il Consiglio direttivo delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento di eventuali Centri di Ricerca territoriali, delle Divisioni e degli Osservatori. Il Consiglio direttivo altresì delibera l'eventuale assegnazione – secondo i criteri e le modalità previste dal "Regolamento" – di risorse per il funzionamento degli eventuali Centri di Ricerca e degli Osservatori, a suo insindacabile giudizio, più produttivi. Il Consiglio direttivo delibera in ordine alla remunerazione di eventuali collaboratori in base alle previsioni statutarie e regolamentari ed alla disponibilità economica dell'Associazione. Sentito il parere del Consiglio scientifico, al Consiglio direttivo compete la nomina dei Presidenti e/o dei Coordinatori scientifici degli eventuali Centri di Ricerche territoriali, dei Coordinatori scientifici delle Divisioni disciplinari, dei Responsabili degli Osservatori; sentito il parere vincolante del Consiglio scientifico inoltre istituisce e bandisce Grants, Awards e borse di studio, diplomi e certificati; tiene aggiornato lo schedario dei Soci; gestisce il protocollo della corrispondenza e l'archivio sociale. Il Consiglio direttivo, inoltre, formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione, elabora il bilancio consuntivo, elabora il bilancio preventivo relativo all'esercizio annuale successivo.

In nessun caso il Consiglio direttivo può autorizzare l'assunzione di obbligazioni cambiarie.

In funzione di Collegio arbitrale, il Consiglio direttivo decide inappellabilmente e senza formalità di procedura, entro sessanta giorni, su tutte le questioni e vertenze che possano insorgere tra i Soci relativamente ad interpretazioni ed attuazioni di norme statutarie e regolamentari e sulle deliberazioni ordinarie assunte dalle Assemblee sociali.

Il Consiglio direttivo e la sua eventuale Giunta esecutiva possono avvalersi di personale amministrativo e di segreteria regolarmente retribuito.

L'incarico di Direttore scientifico dell'Associazione può essere regolarmente retribuito.

Articolo 12

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed a lui è devoluta la firma sociale; vigila sull'osservanza delle norme qui definite oltre che su quelle che verranno riportate nel "Regolamento"; presiede il Consiglio direttivo; convoca l'Assemblea; affida, *intuitu personae*, l'incarico di Direttore scientifico dell'Associazione e ne stabilisce la durata; partecipa ai lavori del Consiglio scientifico e vigila sull'operato del Direttore scientifico incaricato ed, eventualmente, lo solleva anzitempo dall'incarico secondo la procedura di cui al "Regolamento"; predispose la relazione morale annuale da presentare all'Assemblea; promuove la professione di Etnosociologo e quella di Ricercatore sociale in generale; concede il Patrocinio morale dell'Associazione; interviene a tutela della dignità professionale dei Soci adottando i provvedimenti adeguati al singolo caso; assume le iniziative atte a favorire lo sviluppo ed il potenziamento dell'Associazione; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Il Presidente, con parere favorevole espresso dal Consiglio direttivo, può delegare prerogative e funzioni proprie ai componenti del Consiglio medesimo determinando i limiti della delega.

Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio direttivo ed è rieleggibile.

L'eventuale trasferimento della sede sociale è deliberato dall'Assemblea e comunicato ai Soci.

Articolo 13

Il Consiglio scientifico è composto:

- dal Direttore scientifico incaricato dell'Associazione, che lo presiede;

- dal Presidente dell'Associazione;
- dai Presidenti e/o Coordinatori scientifici dei Centri di Ricerca territoriali o altro Primo ricercatore da loro delegato, comunque nel numero di un rappresentante per Centro di Ricerca;
- dai Coordinatori scientifici di Divisione o altro Primo ricercatore da loro delegato, comunque nel numero di un rappresentante per Divisione;
- dai Responsabili degli Osservatori.

Il Consiglio scientifico svolge le seguenti principali funzioni, ulteriormente integrate e sviluppate nel "Regolamento":

- a. idea, elabora e redige i Progetti di ricerca dell'Associazione secondo i crismi disciplinari che, a firma del Direttore scientifico, vengono da questi custoditi;
- b. forma i Gruppi di ricerca responsabili della realizzazione di ogni Progetto approvato;
- c. coordina, amministra ed eventualmente pone in essere direttamente le attività di ricerca dei Progetti approvati ed avviati alla fase operativa;
- d. controlla l'elaborazione dei rapporti di ricerca redatti dai Ricercatori dell'Associazione all'uopo incaricati;
- e. valuta – dal punto di vista della domanda cognitiva, dell'appropriatezza metodologica e della sostenibilità economica – ed eventualmente approva, con le modalità e procedure di cui al "Regolamento", le proposte di Ricerca ad esso sottoposte dai Presidenti o Coordinatori scientifici dei Centri di Ricerca territoriali su istanza di almeno tre dei propri iscritti;
- f. progetta e sovrintende alle attività informative, divulgative ed editoriali, anche a carattere periodico, dell'Associazione;
- g. progetta e dirige le attività formative e di aggiornamento professionale dell'Associazione;
- h. coordina le attività di traduzione, anche proponendo al Consiglio direttivo l'istituzione di un'apposita Divisione;
- i. si pronunzia circa l'istituzione di Grants, Awards e borse di studio proposte dal Consiglio direttivo e ne cura l'assegnazione secondo criteri conformi alla propria funzione;
- j. pone in essere le attività di brevettazione e registrazione;
- k. concede il Patrocinio tecnico dell'Associazione;
- l. per il tramite del Direttore scientifico incaricato e del Presidente dell'Associazione mantiene i rapporti con eventuali committenti.

Il Consiglio scientifico delibera a maggioranza semplice, ma nessuna sua deliberazione è valida senza il voto favorevole del Direttore scientifico incaricato.

Organi informativi ed editoriali

Articolo 14

L'Associazione, al fine di perseguire i suoi fini divulgativi e nel rispetto del dettato dello Statuto, si dota di Sito Internet e fonda una Casa Editrice scientifica che costituiranno gli organi informativi ed editoriali ufficiali dell'Associazione.

Le modalità e caratteristiche costitutive ed organizzative degli Organi informativi ed editoriali sono affidate al "Regolamento".

La responsabilità e la direzione editoriale degli Organi informativi ed editoriali dell'Associazione competono al Presidente dell'Associazione ed ai Presidenti o Coordinatori scientifici dei Centri di Ricerca territoriali con riferimento all'impiego fatto dei suddetti Organi.

La Direzione scientifica delle attività informative, divulgative ed editoriali dell'Associazione compete al Consiglio scientifico rappresentato dal Direttore scientifico incaricato.

Articolo 15

L'Organo informativo ufficiale della S.E.R.I.S. deve pubblicare al più presto e con precedenza su ogni altra pubblicazione le Delibere assembleari ed i comunicati del Consiglio direttivo. Avranno valore di atto ufficiale della S.E.R.I.S. soltanto i comunicati contenuti nell'organo informativo ufficiale.

Articolo 16

Per le comunicazioni alla stampa, che per loro natura non possono attendere le deliberazioni del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso nomina un "Ufficio Stampa" composto da due Soci e da un membro del Consiglio. I componenti dell'Ufficio Stampa devono uniformarsi alle direttive generali impartite loro dal Consiglio e dovranno assumere piena responsabilità del loro operato.

Regolamento

Articolo 17

Per l'attuazione specifica delle norme contenute nell'Atto Costitutivo e nello Statuto dell'Associazione, sarà formulato apposito "Regolamento" predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea, a maggioranza assoluta.

Le modifiche al "Regolamento" sono proposte dal Consiglio direttivo o da un numero di Soci pari ad un terzo (trentatré per cento) degli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale e devono essere approvate dall'Assemblea a maggioranza assoluta.

Disposizioni finali

Articolo 18

Poiché l'Associazione ha durata illimitata, lo scioglimento della stessa deve essere deliberato dall'Assemblea, a ciò espressamente convocata, in presenza della maggioranza dei Soci e con il consenso di almeno due terzi dei presenti.

Articolo 19

La deliberazione di scioglimento diventa efficace soltanto se l'Assemblea stabilisce a maggioranza semplice la destinazione del residuo patrimonio mobiliare ed immobiliare, una volta soddisfatte tutte le obbligazioni esistenti ed ogni spesa, e può essere disposta soltanto a favore di Enti ed Associazioni scientifiche od anche di Enti morali.

Articolo 20

Il presente Statuto, come i Regolamenti relativi, sono obbligatori per tutti i Soci della S.E.R.I.S.

Norma di rinvio

Articolo 21

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.